



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/12/2012

=====

ADDI' 05/12/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente
ARMENI	Fabio	Vice Presidente
BUONTEMPO	Teodoro	Assessore
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"
CETICA	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"
MALCOTTI	Luca	"
SANTINI	Fabiana	"
ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 577

Oggetto:

Fondo di Garanzia per l'accesso al credito delle PMI del Lazio, istituito ai sensi dell'ex art. 52, L.R. n. 11/1997 e ss. mm. E ii.. Approvazione della "Disciplina quadro per l'operatività del Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle PMI del Lazio", assegnato ad Unionfidi Lazio S.p.A



OGGETTO: Fondo di Garanzia per l'accesso al credito delle PMI del Lazio, istituito ai sensi dell'ex art. 52, L.R. n. 11/1997 e ss. mm. e ii.. Approvazione della "Disciplina quadro per l'operatività del Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle PMI del Lazio", assegnato ad Unionfidi Lazio S.p.A..

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse Strategiche (Programmazione, Bilancio, Informatizzazione);

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25 e ss. m. e i. "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTO l'art. 52 della L.R. 11/97 così come sostituito dall'art. 1, comma 83, della L.R. 13 agosto 2011 n. 12, con il quale la Regione Lazio ha promosso la costituzione di una Società regionale di garanzia fidi denominata "Unionfidi Lazio SpA (di seguito "Unionfidi Lazio"), al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del Lazio e dei soggetti di volta in volta individuati dalla Regione per il perseguimento di particolari finalità di interesse pubblico;

PREMESSO che Unionfidi Lazio è una società regionale che agisce in regime di affidamento *in house providing*, ed opera pertanto esclusivamente su incarico della Regione Lazio e di Sviluppo Lazio SpA e comunque su incarico dei soci che esercitano su di essa un controllo analogo a quello di cui dispongono nei confronti dei loro uffici e servizi;

ATTESO che, in attuazione dell'art. 52 della L.R. n. 11/1997 e ss. mm. e ii., è stato costituito il "Fondo di Garanzia per l'accesso al credito delle PMI del Lazio", dotato inizialmente di risorse monetarie pari ad € 3.000.000,00, stanziato ai sensi della L.R. n. 3/2004 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004" e fidejussioni pari ad € 18.000.000,00 ai sensi della L.R. n. 3/2003 "Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003" così come modificata dall'art. 21 della L.R. n. 29/2003 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003";

TENUTO CONTO che alla data del 31/12/2011 il "Fondo di Garanzia per l'accesso al credito delle PMI del Lazio" risulta costituito da giacenze finanziarie pari ad € 2.271.906, già trasferite con precedenti atti e, ai sensi dell'art. 13 della L.R.



577 - 5 DIC. 2012 R

6 febbraio n. 3, da garanzie pari a € 23 milioni individuate nell'elenco 3 del Bilancio regionale 2012 (L.R. 23 dicembre 2011, n. 20);

- VISTA la Deliberazione n. 267 del 10/06/2011 con la quale la Giunta Regionale ha definito, ai sensi del comma 8 dell'art. 52 della L.R. n. 11/1997 e ss. mm. e ii., lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Lazio e Unionfidi Lazio SpA per la gestione del "Fondo di garanzia per le PMI del Lazio", operativo anche per le finalità individuate dalla D.G.R. n. 242 del 20/05/2011;
- TENUTO CONTO che in applicazione della D.G.R. n. 267/2011 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio e Unionfidi Lazio l'atto reg. cron. n. 14696/2011 prorogato da ultimo con atto reg. cron. n. 15524 del 29/09/2012, scaduto in data 30/09/2012;
- RILEVATA la necessità di garantire continuità operativa agli interventi di agevolazione all'accesso al credito nei confronti delle PMI del Lazio, stante il perdurare delle difficoltà economiche e finanziarie che sta attraversando il tessuto produttivo del Lazio;
- RILEVATO che l'attuale assetto amministrativo regionale non rende possibile un intervento innovativo in materia;
- RITENUTO pertanto, di confermare l'assegnazione del Fondo ex art. 52, L.R. n. 11/1997 e ss.mm. e ii. a favore di Unionfidi Lazio;
- RITENUTO di regolamentare l'operatività del Fondo attraverso una disciplina quadro, direttamente operante nei confronti della società, che delinei le linee guida per la realizzazione degli interventi a valere sul fondo, nel rispetto della continuità operativa dello stesso e non apportando modifiche sostanziali alla precedente gestione;
- VISTA la "Disciplina quadro per l'operatività del Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle PMI del Lazio", allegata alla presente deliberazione quale parte integrante;
- CONSIDERATO che detta disciplina mantiene inalterati gli indirizzi operativi delineati con la precedente D.G.R. n. 267 del 10/06/2011, ad eccezione:
- della determinazione dell'importo minimo dei finanziamenti ammissibili che si ritiene opportuno ridurre da € 25.000,00 ad €10.000,00, aggiornato alla luce delle motivazioni espresse da Unionfidi Lazio con nota prot. n. 3828 del 17/10/2012, ovvero la crescente domanda di garanzia delle PMI operanti nel territorio regionale per importi contenuti;
 - della autorizzazione ad attivare le procedure per accedere alla controgaranzia del Fondo Centrale di garanzia, costituito ai sensi della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2 comma 100 lett. a);
- TENUTO CONTO che i rapporti tra l'Amministrazione regionale e le società del Gruppo Sviluppo Lazio, tra le quali è compresa Unionfidi Lazio, sono regolati dalla DGR n. 518 del 17/10/2012, che individua le modalità di controllo ex-ante, in



577 - 5 DIC. 2012 R

itinere e ex post delle attività previste nei rispettivi piani di attività triennali e annuali;

RITENUTO

opportuno adottare la disciplina quadro del Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle PMI del Lazio, al fine di garantire continuità operativa agli interventi di agevolazione all'accesso al credito nei confronti delle PMI del Lazio;

ATTESO

che il controllo ex ante, in itinere ed ex post delle attività affidate dalla Regione Lazio a Unionfidi Lazio è esercitato sulla base delle procedure previste dalla D.G.R. n. 518 del 17/10/2012 che disciplina, tra l'altro, anche le modalità di copertura dei costi di gestione per le attività svolte, ivi compresa la gestione del "Fondo di Garanzia per l'accesso delle PMI del Lazio";

All'unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse, che fanno parte integrante della presente deliberazione

di confermare l'assegnazione del Fondo ex art. 52, L.R. n. 11/1997 e ss.mm. e ii. a favore di Unionfidi Lazio e di approvare la "Disciplina quadro per l'operatività del Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle PMI del Lazio", allegata alla presente deliberazione quale parte integrante.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L.

La presente deliberazione verrà inviata alla Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti per il visto e la conseguente registrazione ai sensi dell'art. 1, c.2, D.L.n. 174/2012.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 11 DIC. 2012





**Disciplina quadro per l'operatività del
Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle PMI del Lazio
istituito ai sensi dell'ex art. 52 L.R. n. 11/1997 e ss.mm. e ii.**

Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente atto disciplina l'operatività del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle PMI del Lazio" (di seguito il "Fondo"), istituito dalla Regione Lazio ai sensi dell'ex art. 52, L.R. 11/1997 e ss.mm. e i.
2. Il Fondo è assegnato in gestione a Unionfidi Lazio S.p.A. (di seguito "Unionfidi") - società pubblica, partecipata dalla Regione Lazio attraverso Sviluppo Lazio SpA che, nell'ambito dell'attuazione dei propri fini istituzionali, agisce in regime di affidamento *in house providing* nella individuazione delle attività da compiere, delle relative modalità e delle risorse da impiegare - che è tenuta a dare piena attuazione alle disposizioni regionali, pena la decadenza dell'assegnazione.
3. Le procedure e le modalità di gestione del Fondo stabilite dalla Convenzione del 04/08/2011 Reg. cron. 14696 del 26/10/2011, così come prorogata da ultimo dalla convenzione reg. cron. n. 15524 del 20/09/2012, restano in vigore per le relative operazioni ancora in essere, ovvero per quelle operazioni per le quali sia stata già rilasciata la garanzia a valere sul Fondo, fintanto che non saranno integralmente rimborsati i finanziamenti garantiti e/o escusse le relative garanzie.
4. La presente disciplina quadro del Fondo potrà essere integrata da ulteriori disposizioni regionali, anche contenute nei piani di attività triennali e annuali approvati ai sensi della DGR 518 del 17/10/2012 che disciplina i rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio SpA e le sue controllate Filas S.p.A., Bic Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A..

Art. 2- Soggetti beneficiari

Beneficiari del Fondo sono le Piccole Medie e Micro Imprese ("PMI"), come definite dalla disciplina UE in materia di aiuti di Stato via via vigente, ad oggi recepita in Italia dal DM 18 aprile 2005, aventi almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio ed operanti nei settori industria, commercio, artigianato, turismo, agricoltura e servizi. I limiti settoriali non si applicano alle operazioni di cui al comma 2 dell'art. 3.

Articolo 3 - Tipologia operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili alle garanzie del Fondo tutte le operazioni necessarie per il sostegno all'accesso al credito da parte delle PMI, tra cui finanziamenti a breve - medio - lungo termine destinati a:



1



- a. sostegno a programmi di sviluppo aziendale da realizzarsi sul territorio regionale, comprese le spese sostenute per investimenti nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda;
 - b. consolidamento di passività bancarie a breve termine con finanziamenti a medio termine nella misura massima del 70% del finanziamento erogato.
2. Sono ammissibili alle garanzie del Fondo le operazioni di concessione di rateizzazione del debito contributivo o di un finanziamento destinato all'estinzione del debito contributivo, ai fini del rilascio del DURC positivo, nell'interesse delle imprese che vantano crediti nei confronti della Amministrazione della Regione Lazio o di società regionali ovvero di enti pubblici, locali e territoriali che vantano crediti corrispondenti nei confronti della stessa Regione. Per tale tipologia di operazioni le garanzie possono essere rilasciate anche a compagnie di assicurazione vigilate oltre che ad intermediari finanziari ai sensi del T.U.B. (in seguito entrambi denominati "Intermediari finanziari").
3. Le operazioni ammesse al Fondo dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- durata massima 5 anni per mutui chirografari e /o finanziamenti a scadenza;
 - durata massima 10 anni per mutui ipotecari;
 - importo minimo ammissibile pari ad € 10.000,00;
 - importo massimo ammissibile pari ad € 1.000.000,00.

Articolo 4 - Garanzie

1. La garanzia copre al massimo il 50% del finanziamento erogato dall'intermediario finanziario convenzionato ed ha efficacia esclusivamente entro i limiti della disponibilità del Fondo. La garanzia non costituisce per la Regione e/o per Unionfidi vincolo di obbligazione con le PMI.
2. La garanzia si esplica sotto forma di:
 - garanzia diretta: garanzia rilasciata direttamente all'intermediario finanziario per ciascun finanziamento da questo concesso;
 - cogaranzia: garanzia rilasciata direttamente all'intermediario finanziario per ciascun finanziamento da questo concesso, congiuntamente alla garanzia prestata da altri fondi di garanzia.La garanzia diretta e la cogaranzia sono esigibili a prima richiesta, irrevocabili e tempestivamente escutibili in caso di insolvenza dell'impresa mutuataria.
3. La garanzia non ha valore integrativo delle altre garanzie reali e/o personali che assistono il finanziamento. La garanzia ha il fine esclusivo di agevolare l'accesso al credito e viene concessa ad imprese economicamente e finanziariamente sane, ovvero imprese in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo.





4. Salvo diverse disposizioni specifiche, nessuna commissione viene richiesta da Unionfidi, direttamente o indirettamente, a carico delle PMI beneficiarie per il rilascio della garanzia.
5. Laddove ricorrano i presupposti di ammissibilità, Unionfidi è autorizzata ad attivare la controgaranzia del Fondo Nazionale di Garanzia istituito ai sensi della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2 comma 100 lett. a, ("FNG") ai sensi della pertinente normativa. Le commissioni previste dalla Legge e dai provvedimenti che disciplinano l'operatività del FNG potranno confluire sul Fondo e da qui essere versate da Unionfidi al soggetto previsto dalla disciplina del FNG.

Articolo 5 - Procedure

1. Le domande di ammissione alle garanzie dovranno pervenire ad Unionfidi direttamente dalle imprese richiedenti, su apposita modulistica predisposta da Unionfidi e pubblicata sul suo sito istituzionale della società. La Regione Lazio attiva ogni iniziativa diretta a garantire pubblicità e trasparenza agli interventi del Fondo. Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale sono ammissibili le domande pervenute tramite piattaforme telematiche appositamente predisposte da Unionfidi - anche in cooperazione con l'Amministrazione Regionale, Sviluppo Lazio SpA e le sue controllate Filas S.p.A., Bic Lazio S.p.A. - con lo scopo di integrare le proprie modalità e procedure operative con quelle degli intermediari finanziari convenzionati, semplificando gli adempimenti a carico delle imprese beneficiarie e riducendo i tempi per il rilascio delle garanzie con procedure automatizzate. A tal fine sarà possibile attivare meccanismi di automatismo per il rilascio delle garanzie in tempo reale prevedendo modelli valutativi predefiniti da parte del Comitato Crediti di cui al successivo comma 3.2.

La struttura di Unionfidi esamina le domande pervenute sulla base del loro ordine di arrivo e conclude l'istruttoria sugli aspetti di legittimità e di merito creditizio delle stesse entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza presentata dall'impresa richiedente e, in caso di esito positivo, verifica l'esistenza di sufficienti disponibilità nel Fondo.

3. Unionfidi, quindi, presenta l'istruttoria al Comitato Crediti per le successive deliberazioni. Il Comitato Crediti di Unionfidi ai sensi della L.R. 12/2011, opera in autonomia decisionale ed è composto da:
 - un numero non inferiore a 3 e non superiore a 5 componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione di Unionfidi, aventi i requisiti di professionalità previsti dalla legge in materia di credito, individuando tra questi il Presidente;
 - almeno un dirigente regionale, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, con potere di veto sulla legittimità degli atti deliberativi assunti.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di un dirigente regionale ed almeno 2 dei suoi componenti.





Il Comitato si dota di un regolamento operativo di funzionamento, approvato dal Comitato stesso

Il Comitato Crediti esprime un giudizio indipendente sul merito creditizio dei soggetti richiedenti le garanzie anche sulla base di parametri da questo predefiniti e condivisi con gli intermediari finanziari ad Unionfidi, ovvero tra dipendenti regionali, e non hanno diritto ad un compenso per l'attività,

salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previamente autorizzata dalla Regione Lazio

4. Entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione dell'istruttoria predisposta dalla struttura di Unionfidi, il Comitato Crediti delibera sull'ammissibilità o meno delle richieste alle garanzie del Fondo. A seguito di delibera positiva del Comitato Crediti, Unionfidi ne comunica sollecitamente l'esito agli intermediari finanziari convenzionati per gli adempimenti di loro competenza inviando la relativa documentazione. La garanzia sarà prestata attraverso il rilascio di una lettera di garanzia all'intermediario finanziario o alla compagnia assicurazione vigilata. Prima del rilascio, la struttura di Unionfidi verifica nuovamente l'esistenza di sufficienti disponibilità nel Fondo. Contestualmente al rilascio della garanzia, Unionfidi procederà all'accantonamento tecnico contabile di una quota del Fondo calcolata in percentuale in base dell'entità del rischio rispetto alle singole operazioni nonché al portafoglio nel suo complesso. La percentuale di accantonamento è determinata dal Comitato Crediti sulla base dei parametri previsti nelle convenzioni stipulate con gli intermediari finanziari ed assicurativi.
5. Unionfidi comunica all'impresa richiedente l'esito della richiesta. In caso di esito negativo dovrà essere comunicata anche la motivazione. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
6. Detti termini si intendono interrotti in caso di richiesta di integrazioni alle imprese richiedenti da parte della struttura di Unionfidi o di approfondimenti istruttori da parte del Comitato Crediti. Unionfidi non è responsabile per ritardi legati ad adempimenti dovuti a cause ad essa non direttamente imputabili.

Articolo 6 - Escussione della garanzia

1. In caso di inadempimento dei soggetti beneficiari delle garanzie a valere sul fondo, gli intermediari finanziari ed assicurativi garantiti avvieranno le procedure di recupero del credito anche per conto e nell'interesse di Unionfidi, avendo cura di informare quest'ultima delle azioni intraprese.





2. Avviate le procedure di recupero, gli istituti di credito, gli Enti finanziari ed assicurativi potranno richiedere ad Unionfidi l'escussione della garanzia secondo le modalità ed i termini previsti dalle convenzioni sottoscritte. I costi del recupero dei crediti dovranno essere equamente ripartiti tra Unionfidi e gli intermediari finanziari convenzionati. Le somme eventualmente dovute per tali costi saranno prelevate da Unionfidi da quelle costituenti il Fondo.

Articolo 7 – Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

1. Le garanzie prestate dal Fondo sono concesse ai sensi della disciplina comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") via via vigente, (attualmente dal regolamento (CE) n. 1998/2006 in GUCE n. L379 del 28.12.2006) o da altra disciplina autorizzata dalla Regione Lazio ai sensi della vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. Unionfidi provvederà a verificare il rispetto della pertinente disciplina prevedendo quanto necessario nella modulistica di cui all'art. 5 comma 1, nella istruttoria di cui all'art. 5 comma 2 e cooperando con le iniziative di controllo, informative e conoscitive intraprese dalle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie.

Articolo 8 - Dotazione finanziaria

1. Il fondo alla data del 1/01/2012 è costituito da risorse monetarie pari ad € 2.271.906 e da fidejussioni pari ad € € 23.000.000,00, inserite nell'elenco 3 del Bilancio regionale 2012 (L.R. 23 dicembre 2011, n. 20) che costituiscono le "giacenze finanziarie" a tale data, al lordo degli impegni già assunti dal Fondo.
2. Il Fondo viene ascritto tra le passività dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio di Unionfidi nella fattispecie di "fondi di terzi in gestione" per tutto il periodo che intercorre tra il trasferimento delle risorse e la loro restituzione alla Regione, e non contribuisce a costituire il patrimonio netto della società. Il Fondo è segregato nella contabilità di Unionfidi, non ha personalità giuridica e le sue modalità di impiego sono regolate e vincolate dalle disposizioni dell'Amministrazione Regionale.
3. Unionfidi si impegna a gestire le giacenze finanziarie del Fondo, in modo professionale, evitando potenziali conflitti di interesse e mirando a massimizzarne la redditività impiegandole per l'acquisto di titoli di Stato e similari ed operazioni finanziarie esenti da rischi (depositi bancari, titoli o obbligazioni garantite dallo Stato italiano o da Stati esteri con rating pari ad almeno AA).

Art. 9 (Rapporto tra massa monetaria e garanzie rilasciate al Fondo)





1. Le garanzie fideiussorie rilasciate dalla Regione al Fondo di Garanzia sono attivate da Unionfidi per il
2. Quando la giacenza monetaria del Fondo risulta inferiore alle richieste di escussione da parte degli Enti finanziatori, Unionfidi richiede alla Regione il versamento delle risorse necessarie e fino alla concorrenza dell'intero importo. La Regione provvede al versamento delle risorse entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 10 (Movimentazione del Fondo e relativi obblighi di monitoraggio e reporting)

1. La movimentazione del Fondo è regolata da contabilità separata rispetto alle altre attività di Unionfidi e agli altri fondi da essa gestiti e concentrata sul conto corrente dedicato indicato all'art. 12. Il Fondo può incrementarsi per le seguenti cause:
 - a. Incrementi per nuovi stanziamenti da parte dell'Amministrazione Regionale, e/o altri soggetti ove previsto;
 - b. proventi derivanti dalla gestione delle giacenze finanziarie del Fondo;
 - c. le somme rivenienti dall'esito di eventuali procedure di recupero di posizioni insolventi sulle quali sia stata escussa la garanzia;
 - d. eventuali restituzioni di garanzie erroneamente escusse e penali, con le modalità previste dagli accordi con gli Istituti Finanziari;
 - e. le commissioni poste a carico, direttamente o indirettamente, delle PMI beneficiarie, per effetto di Disposizioni specifiche o da retrocedere all'FNG di cui all'art. 4 comma 5.

Il Fondo può decrementarsi per le seguenti cause:

- f. versamenti dovuti agli intermediari finanziari selezionati per escussione delle garanzie di cui all'art. 6 comma 1, con le modalità previste dagli accordi con gli stessi;
 - g. spese bancarie, imposte e tasse dovute per legge sulle operazioni realizzate dal Fondo;
 - h. costi per le attività di recupero di cui all'art. 6 comma 2;
 - i. commissioni da retrocedere all'FNG di cui all'art. 4 comma 5;
 - j. rimborsi alla Regione Lazio.
2. Unionfidi si impegna a fornire alla Regione adeguata informativa trimestrale in relazione allo stato del Fondo, e se del caso delle sue sezioni, in termini di risorse impegnate, specificando, oltre ai movimenti finanziari di cui al comma 1, le risorse accantonate per garanzie prestate agli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 5 comma 4 che vanno sottratte dalle giacenze finanziarie disponibili, fino alla definitiva





chiusura delle operazioni di finanziamento sottostanti. Tale flusso informativo dovrà contribuire, anche mediante idonei supporti informatici, alla "contabilità gestionale", come definita dalla DGR 518 del 17/10/2012, utile anche a verificare l'efficienza e l'efficacia del funzionamento del Fondo e, più in generale, a consentire all'amministrazione regionale di ottimizzare le sue politiche per l'accesso al credito e di politica industriale.

3. Il rimborso di cui al comma 1 lettera j, non può pregiudicare gli effetti delle obbligazioni validamente assunte da Unionfidi nei confronti degli Intermediari Finanziari ai sensi della presente disciplina.

Articolo 11 – Adesione e convenzionamento Intermediari finanziari

1. Gli Istituti di credito, gli Enti finanziari ed assicurativi interessati, potranno aderire al Fondo di garanzia sottoscrivendo la relativa convenzione e definendo le condizioni di accesso al credito ed i tassi di interesse che intenderanno applicare, i quali dovranno essere competitivi sul mercato in ragione dell'intervento e delle finalità del Fondo di garanzia.
2. Gli Istituti di credito, gli enti finanziari ed assicurativi che hanno sottoscritto con Unionfidi degli idonei Accordi Quadro potranno aderire al Fondo di garanzia attraverso la sottoscrizione di una scheda tecnica o altro addendum, qualora giuridicamente equivalente alla convenzione di cui al comma 1.

Articolo 12 – Attività di controllo

1. Le attività di controllo sulla gestione del Fondo rientrano nella competenza della Direzione regionale Programmazione economica, Ricerca e innovazione.
2. Per gli adempimenti relativi alla programmazione annuale del Fondo, al controllo in itinere ed ex post sulle attività svolte sul Fondo, Unionfidi opera nel rispetto di quanto previsto, in merito, dalla D.G.R. n. 518/2012. Con riferimento, in particolare, al rapporto consuntivo previsto all'art. 5 della D.G.R. n. 518/2012, il mancato inoltro dello stesso – e della prevista descrizione della movimentazione economico-finanziaria del Fondo con le modalità esplicitate all'art. 9 - comporta la sospensione del trasferimento del contributo annuale da parte della Regionale competente di cui al successivo articolo 12.
4. Il rapporto consuntivo dell'anno 2012 comprende anche le attività svolte sulla base della precedente convenzione reg. cron. n. 14696 del 26/10/2011, così come prorogata da ultimo con atto reg. cron. n. 15524 del 20/09/2012.

Articolo 13 - Costi di gestione del Fondo

1. Le attività oggetto del presente atto sono coperte totalmente dai "Costi di struttura" come definiti dal DGR 518/2012 art. 1 comma 1, posti a carico del bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa





C21900 (ex capitolo C21504) denominato "Fondo speciale per lo sviluppo e le occupazioni", gestito secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 518 del 17/10/2012.

2. I piani di attività triennali e annuali approvati ai sensi della DGR 518 del 17/10/2012 potranno prevedere "costi variabili" a carico del Fondo, come definiti dal DGR 518/2012 art. 1 comma 2, laddove l'amministrazione regionale intenda in tale modo conseguire particolari obiettivi nelle sue politiche per l'accesso al credito.

Art. 14 – Flussi finanziari

1. Le somme destinate al Fondo sono depositate sul conto corrente di seguito indicato:

IBAN : _____

2. Unionfidi è tenuta a trasmettere alla Regione copia degli estratti conto bancari relativi al suddetto conto corrente.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. e li..

ART. 15 – Tutela della privacy

1. Unionfidi è tenuta a trattare i dati personali di cui entra a conoscenza esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività connesse alla gestione del Fondo ed a rispettare quanto previsto, in materia, dalla Legge n. 196/2003.

